

**DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2013**  
**44/2013/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ**  
**COFELY ITALIA S.P.A. DI NARNI DALL'ELENCO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 febbraio 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 130/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 159/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 159/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 245/2012/R/EEL);
- la lettera dell'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico del 14 aprile 2010, prot. Autorità n. 15461;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2010, prot. Autorità n. 17619;
- la lettera dell'Autorità alla società Cofely energia S.r.l. del 22 giugno 2012, prot. Autorità n. 18884 di pari data (di seguito: lettera del 22 giugno 2012);

- la lettera dell’Autorità alla società Cofely energia S.r.l. del 24 settembre 2012, prot. Autorità n. 29172 di pari data (di seguito: lettera del 24 settembre 2012);
- la comunicazione della società Cofely energia S.r.l., prot. Autorità 75068 del 21 dicembre 2009;
- la comunicazione della società Cofely Italia S.p.A. in data 8 ottobre 2012, prot. Autorità n. 31010 di pari data (di seguito: comunicazione dell’8 ottobre 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l’identificazione delle reti interne d’utenza (di seguito: RIU), attribuendo all’Autorità, tra l’altro, il potere di individuarle e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia; in particolare, ai sensi del comma 1, del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) sia una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- con la deliberazione ARG/elt 175/09, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’individuazione delle RIU e dei relativi gestori;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l’Autorità ha predisposto, tra l’altro, un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento);
- il predetto elenco è stato integrato con la deliberazione ARG/elt 66/10, includendovi anche la rete della società Cofely energia S.r.l., situata nel comune di Narni (TR), cui oggi è subentrata la società Cofely Italia S.p.A. come da comunicazione dell’8 ottobre 2012;
- con le deliberazioni 130/2012/R/EEL e 245/2012/R/EEL, l’Autorità ha ulteriormente aggiornato la Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 includendo altre reti elettriche.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 159/2012/R/COM, l’Autorità ha avviato una ricognizione volta ad acquisire, tra le altre, informazioni circa la distribuzione tra le diverse tipologie di utenti degli oneri generali di sistema, prevedendo di estendere tale ricognizione anche ai soggetti connessi alle RIU; con la lettere del 22 giugno 2012 e del 24 settembre 2012, l’Autorità ha richiesto alla società Cofely energia S.r.l. di trasmettere i dati necessari ai fini della ricognizione di cui alla deliberazione 159/2012/R/COM;
- tra la documentazione in tal modo acquisita, rileva, in particolare, la comunicazione dell’8 ottobre 2012 della società Cofely Italia S.p.A., recante, tra l’altro, la descrizione della configurazione impiantistica dei soggetti connessi alla RIU di Cofely Italia S.p.A. nel Comune di Narni;
- l’esame del descritto assetto impiantistico della predetta rete evidenzia che le unità di consumo (una) e produzione (una) che dovrebbero essere interessate dalla RIU, in realtà, non sono connesse tra loro mediante (appunto) una rete (interna) a sua volta connessa alla rete pubblica, ma ogni unità di consumo e produzione è, ciascuna, connessa in modo autonomo alla rete pubblica;
- la predetta configurazione non soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 33, comma 1, della legge 99/09, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la sua inclusione nell’elenco delle RIU.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- da quanto dichiarato da Cofely Italia S.p.A., anche relativamente allo speciale regime giuridico cui è sottoposta l’unità di produzione interessata, le (due) unità di consumo e produzione, considerate ai fini dell’inclusione nell’elenco delle RIU, non hanno ad oggi mai goduto dei benefici economici derivanti dalla loro inclusione in tale elenco, essendo state sempre gestite come (due) utenti distinti, connessi in (due) distinti punti della rete pubblica.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per l’esclusione dall’elenco delle RIU degli impianti della società Cofely Italia S.p.A. sopra richiamati.

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l’esclusione dall’elenco della RIU della rete della società Cofely Italia S.p.A., situata nel comune di Narni;
2. di comunicare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità;
3. di fissare il termine del procedimento in 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione da parte dell’impresa interessata;

4. di comunicare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
5. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in caso di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
6. di comunicare che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati a intervenire ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR 244/01;
7. di tramettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e alla società Cofely Italia S.p.A. e di pubblicarla sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*